

Direzione: AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA,
FORESTE

Area: CACCIA E PESCA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G14256 del 19/11/2021

Proposta n. 43017 del 17/11/2021

Oggetto:

Legge Regionale 7 dicembre 1990, n 87, art. 14 comma 1 bis. Autorizzazione alla pesca sportiva con la tecnica del "Carpfishing", anche in orario notturno, con obbligo della reimmissione del pesce catturato e relativa disciplina. Ditta Antica Piscicoltura di Catarci Carlo.

Oggetto: Legge Regionale 7 dicembre 1990, n° 87, art. 14 comma 1 bis. Autorizzazione alla pesca sportiva con la tecnica del “Carpfishing”, anche in orario notturno, con obbligo della reimmissione del pesce catturato e relativa disciplina. Ditta Antica Piscicoltura di Catarci Carlo.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E
SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA, FORESTE**

SU PROPOSTA del Dirigente Caccia e Pesca;

VISTA la Legge Statutaria dell’11 novembre 2004, n. 1 “*Nuovo Statuto della Regione Lazio*”;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, riguardante l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale, ed in particolare gli articoli del Capo II Sezione I, che individuano le tipologie e le procedure di adozione degli atti adottati dagli organi di direzione politica e dai dirigenti regionali;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTA la Deliberazione n. 211 del 04/05/2018 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca al Dr. Ing. Mauro Lasagna;

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G 13963 del 16.10.2019 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente dell’Area Politiche di Prevenzione e Conservazione della Fauna Selvatica e Gestione delle Risorse della Pesca e dell’Acquacoltura al Dott. Massimo Maria Madonia;

VISTA la L.R. 87/90 ed in particolare l’art. 14 comma 1bis. che consente di autorizzare, in deroga al divieto di pesca nelle ore notturne, previsto dallo stesso articolo comma 1, per la pesca sportiva con la tecnica del “Carpfishing”, con l’obbligo della reimmissione del pesce catturato;

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*”;

VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2015 n. 17 “*Legge di stabilità regionale 2016*” ed in particolare l’art. 7 “*Disposizioni attuative della legge 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni e successivo riordino delle funzioni e dei compiti di Roma Capitale, della Città metropolitana di Roma Capitale e dei comuni. Disposizioni in materia di personale*” con la quale sono state conferite alle Regioni le funzioni amministrative non fondamentali in materia di caccia e pesca;

VISTA la D.G.R. n. 56 del 23 febbraio 2016 con la quale è stata individuata la Direzione regionale “Agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca” quale struttura regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall’articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17;

VISTA la domanda presentata dalla Ditta “Antica Piscicoltura di Catarci Carlo” in data 10 aprile 2017 avente per oggetto: “Richiesta pesca notturna con tecnica del “Carpfishing” nelle acque del Lago di Nemi;

VISTA la L.R. 87/90 ed in particolare l’art. 14 comma 1bis. che consente di autorizzare, in deroga al divieto di pesca nelle ore notturne, previsto dallo stesso articolo comma1, per la pesca sportiva con la tecnica del “Carpfishing”, con l’obbligo della reimmissione del pesce catturato;

CONSIDERATO che il sig Carlo Catarci detiene un diritto esclusivo di pesca nel Lago di Nemi;

VISTO il parere favorevole del Parco dei Castelli Romani, acquisito al prot. reg con n. 689857 del 31/08/2021, in quanto la tecnica di pesca denominata Carpfishing, se correttamente esercitata, non compromette la salvaguardia degli ambienti naturali tutelati, la flora e la fauna protette e i rispettivi habitat ai sensi del comma 2 art. 27 della L. R. 29/1997;

CONSIDERATO di dover disciplinare la pesca con la tecnica del “Carpfishing” tramite le seguenti prescrizioni e prescrizioni di pesca:

- **Requisiti:**

1. licenza di pesca di categoria “B”, o altro equivalente a seconda delle norme regionali di residenza;
2. autorizzazione comunale relativa al giorno corrente a posizionarsi unicamente sui siti o piazzole individuate dai Comuni nell’ambito della normativa sulla pesca e delle funzioni attribuite ai comuni in materia. Il possesso del permesso comunale autorizza il carpista alla posa della tenda riparo necessaria per poter effettuare la pesca in deroga nelle ore notturne;

- **Prescrizioni**

- obbligo dell’uso del “materassino” per le fasi di slamatura del pesce, che deve essere eseguita usando tutte le precauzioni atte ad evitare danni al pesce pescato;
- obbligo dell’uso dei “Tendi Filo”;
- possibilità di usare il “Carpsak” (sacca per il mantenimento del pesce in vivo) solo per le catture nelle ore notturne; al mattino seguente, entro le ore 08.00, gli esemplari dovranno essere rilasciati con estrema cura;
- possibilità di usare i “Marker” che dovranno essere rigorosamente rimossi alla fine della battuta di pesca;
- la pesca in orario notturno è consentita esclusivamente per la carpa (Cyprinus carpio);
- di stabilire che, per motivi di sicurezza, la pesca sportiva con la tecnica del “carp fishing” non debba essere effettuata ove siano presenti attività balneari;

Le violazioni alle presenti disposizioni saranno punite con le sanzioni amministrative previste nell'art. 43 della L.R. 87/90, così come modificata dalla L.R. 16/95.

Per quanto non previsto nelle prescrizioni sopra indicate la pesca è regolamentata secondo quanto stabilito dalla L.R. Lazio n. 87 del 07/12/1990 e ss.mm.ii;

Non ricorrono le condizioni di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet della Direzione Regionale www.regione.lazio.it/rl-agricoltura/.

IL DIRETTORE
Ing. Mauro Lasagna